



DEUTSCHE BANK S.p.A.

INFORMATIVA AL PUBBLICO

ai sensi della Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013

“DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

(Parte prima – Titolo IV – Capitolo I – Sezione VII)”

Il presente documento intende assolvere agli obblighi di informativa al pubblico stabiliti dalle “Disposizioni di vigilanza per le banche” (di seguito, le “Disposizioni”) di cui alla Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte prima – Titolo IV – Capitolo I – Sezione VII).

INFORMATIVA SULLE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO ADOTTATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D’ITALIA

Deutsche Bank S.p.A. (di seguito, la “Banca”) svolge le sue attività di impresa in Italia in forma di Gruppo bancario.

Nelle scelte di assetto organizzativo, la Banca ha deciso di articolarsi come Gruppo bancario, pur avendo riguardo all’opportunità di contenere il numero delle società, al fine di specializzare e rendere maggiormente efficace l’assetto complessivo in funzione dello scambio di servizi.

L’opzione di perseguire gli scopi sociali attraverso società distinte, laddove ritenuto più conveniente o efficiente, avviene peraltro in un contesto di integrazione, a livello nazionale, della gestione dell’azienda. Il *Top Management* (o Alta Direzione) è, infatti, unico per il Gruppo, ancorché trovi declinazioni differenziate nelle diverse componenti.

Questo modello, basato su un *Management* “locale”, è una delle due dimensioni della matrice che rappresenta il modello di *business* del Gruppo. L’ulteriore dimensione è rappresentata dalla “divisionalizzazione” per *business* e per funzioni infrastrutturali avendo riguardo alla struttura internazionale del Gruppo, nel senso che, di norma, vengono rispecchiate su base “locale” le strutture della Casa madre Deutsche Bank AG alle quali riportano funzionalmente le strutture “locali”.

Per quanto concerne gli assetti statutari, e in particolare la scelta del sistema di amministrazione e controllo, l’opzione di adottare il modello dualistico, attuata nel 2008, è stata ispirata dalla finalità di introdurre nella Banca una *governance* societaria più trasparente, efficiente ed efficace, ispirata (con gli opportuni adattamenti) al modello di matrice tedesca della Casa madre.

Coerentemente, nella scelta del modello di amministrazione e controllo della Banca sono stati considerati rilevanti i seguenti requisiti:

- una migliore separazione fra le funzioni di controllo e di gestione, con chiara e precisa distinzione fra compiti e responsabilità attinenti alla gestione, strategica ed operativa, e compiti e responsabilità attinenti alla supervisione strategica ed al controllo;
- il rafforzamento dell’efficacia della supervisione strategica e del controllo sull’operato del *Management*, da un lato, e, dall’altro, uno snellimento strutturale degli Organi societari dedicati a tali funzioni;
- un intensificato coinvolgimento del *Management* della Banca, con la correlata più diretta responsabilizzazione di quest’ultimo nella gestione strategica ed operativa dell’impresa.



La separazione tra proprietà e amministrazione/controllo è, infatti, più marcata nel sistema dualistico rispetto al sistema tradizionale. Nell’ambito del sistema dualistico, l’Assemblea dei Soci si focalizza infatti principalmente sulla nomina e revoca del Consiglio di Sorveglianza, sull’eventuale azione di responsabilità nei confronti dei suoi membri nonché sulla distribuzione degli eventuali utili.

L’approvazione del bilancio, la nomina dei membri del Consiglio di Gestione ed il controllo sulle attività di quest’ultimo (ivi compreso l’esercizio dell’eventuale azione di responsabilità contro i Consiglieri di Gestione) sono invece demandati al Consiglio di Sorveglianza.

L’assetto statutario della Banca qualifica poi inequivocabilmente natura e contenuti del potere decisionale riconosciuto al Consiglio di Sorveglianza rispetto alle competenze del Consiglio di Gestione. In particolare, lo statuto individua in modo puntuale l’ambito delle materie devolute alla competenza deliberativa del Consiglio di Sorveglianza e limita tali competenze alle sole operazioni da ritenersi effettivamente “strategiche”, escludendo in ogni caso ampliamenti delle fattispecie rimesse allo stesso Consiglio di Sorveglianza.

La scelta del sistema dualistico rispecchia la volontà di assicurare efficienza ed efficacia alla gestione dell’azienda, lasciando autonomia alle competenze “locali”, laddove la responsabilità dell’indirizzo strategico è svolta tramite la funzione di supervisione propria del Consiglio di Sorveglianza.

Di conseguenza, la composizione del Consiglio di Gestione privilegia la presenza di *Manager* “locali”, in particolare, il Capo dell’Esecutivo (Consigliere Delegato), i Responsabili delle strutture di *business* ed i Responsabili delle principali funzioni di infrastruttura.

Ai sensi dello statuto, il Consiglio di Sorveglianza è invece composto da 3 membri indipendenti (di cui 1 iscritto al Registro dei revisori legali) nonché da alti dirigenti del Gruppo Deutsche Bank AG, in modo da assicurare il corretto ed efficace esercizio della funzione di supervisione strategica; va altresì evidenziato come questi ultimi membri non siano responsabili delle attività di *business* svolte dal Gruppo bancario facente capo alla Banca.

Per rendere più efficace la funzione di controllo, tutti i membri del Consiglio di Gestione assistono alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza, salvo diversa determinazione da parte di quest’ultimo, in modo che possa essere richiesto loro di fornire le informazioni e i dati necessari all’efficace espletamento delle funzioni del Consiglio di Sorveglianza.

Al fine di prevenire i possibili effetti pregiudizievoli per l’efficacia e l’efficienza dei controlli, derivanti dalla compresenza nello stesso Organo di funzioni di supervisione strategica e di controllo, e allo scopo di facilitare l’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza spettanti al Consiglio di Sorveglianza, all’interno di tale Organo è stato costituito un Comitato per il Controllo Interno, composto dai sopra citati 3 membri indipendenti, che si pone quale punto di riferimento per le funzioni e le strutture aziendali di controllo interno ed esercita i poteri ispettivi funzionali anche all’osservanza da parte del Consiglio di Sorveglianza dell’obbligo di cui all’art. 52 del Testo Unico Bancario.

Sempre in materia di rischi e sistema di controlli interni, ma avuto riguardo alla funzione di supervisione strategica e con particolare attenzione per tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio di Sorveglianza possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del “*risk appetite framework*” (di seguito, “RAF”) e delle politiche di governo dei rischi, è stato, inoltre, costituito all’interno di tale Organo un Comitato Rischi, composto da 3 Consiglieri, di cui 2 indipendenti (incluso il Presidente del Comitato).

Sempre all’interno del Consiglio di Sorveglianza è stato altresì costituito un Comitato Nomine, composto da 3 Consiglieri, di cui 2 indipendenti (incluso il Presidente del Comitato), che assolve alle funzioni ad esso demandate dalla normativa di vigilanza e dallo statuto.

Per un maggiore dettaglio sulle funzioni e competenze di tali Comitati si rinvia *infra*, all’apposito paragrafo.



Il Consiglio di Sorveglianza possiede, in coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni, componenti indipendenti in numero adeguato (3 su un massimo di 9) rispetto alle dimensioni del Consiglio e all'operatività della Banca, i quali, fra l'altro, anche in virtù del ruolo ricoperto nell'ambito dei sopra citati Comitati, vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa si svolga nell'interesse della Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Gli stessi sono in possesso di professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'Organo e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà dell'Organo stesso.

L'idoneità degli esponenti a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo dell'esperienza, dell'onorabilità, dei conflitti di interesse ed indipendenza di giudizio, della disponibilità di tempo e, ove richiesta, dell'indipendenza, rientra nelle competenze del Consiglio di Sorveglianza, che l'accerta ed assicura nel continuo.

Inoltre, in occasione della nomina dei membri di entrambi gli Organi e nel continuo, vengono tra l'altro accertati e valutati il numero di incarichi di analoga natura, ponendo particolare attenzione a quelli che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.

Il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza hanno inoltre disciplinato un processo di autovalutazione, che viene condotto annualmente e prende in esame gli aspetti relativi alla composizione e al funzionamento degli Organi.

CATEGORIA IN CUI È COLLOCATA LA BANCA ALL'ESITO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DI CUI ALLA SEZIONE I, PARAGRAFO 4.1 DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA

Le Disposizioni (Titolo IV, Capitolo I, Sezione I, paragrafo 4.1) stabiliscono che le banche, in applicazione del principio di proporzionalità, diano attuazione alle stesse con modalità appropriate alle loro caratteristiche, dimensioni e complessità.

Al fine di individuarne il grado di complessità operativo-dimensionale, le citate Disposizioni della Banca d'Italia suddividono le banche in tre categorie:

- banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
- banche di minori dimensioni o complessità operativa;
- banche intermedie.

Più in dettaglio, sono definite “banche di maggiori dimensioni o complessità operativa”: i) le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6(4) del Regolamento (UE) n.1024/2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; ii) le banche quotate.

Vengono invece definite “banche intermedie” le banche con un attivo compreso tra i 5 miliardi di euro ed i 30 miliardi di euro.

Infine, sono definite “banche di minori dimensioni o complessità operativa” le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro.

Le Disposizioni introducono peraltro dei criteri suppletivi cui fare rinvio laddove una banca ritenga, in applicazione del principio di proporzionalità, che i criteri sopra menzionati non siano sufficientemente significativi per ricondurla ad una delle predette categorie, e segnatamente:

- *la tipologia di attività svolta* (ad esempio, le banche con strategie orientate verso determinati settori di attività, come quello della gestione del risparmio o della negoziazione per conto proprio o in conto terzi, configurano, in molti casi, ipotesi di complessità operativa/organizzativa);
- *la struttura proprietaria dell'intermediario* (il controllo totalitario da parte di un intermediario estero potrebbe, in talune circostanze, configurare condizioni di limitata complessità operativa/



organizzativa; strutture proprietarie caratterizzate dalla presenza di rilevanti interessi di minoranza potrebbero, invece, richiedere l'adozione di assetti di governance complessi dal punto di vista operativo/organizzativo);

- *l'appartenenza ad un gruppo bancario* (banche facenti parte di gruppi, operative in comparti finanziari tradizionali e che ricorrono ai servizi offerti dalla capogruppo o da altre componenti il gruppo, sono, di regola, caratterizzate da un limitato grado di complessità operativa/organizzativa);
- *l'appartenenza ad un network operativo* (l'utilizzo di servizi e infrastrutture offerti da organismi di categoria potrebbe configurare condizioni di limitata complessità operativa/organizzativa).

Le Disposizioni precisano peraltro che le banche significative ai sensi dell'art. 6(4) del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e le banche quotate sono sempre considerate di maggiori dimensioni o complessità operativa.

Gli Organi sociali hanno proceduto all'individuazione della categoria dimensionale cui appartiene la Banca, in modo tale da consentire di identificare con precisione il perimetro degli obblighi facenti capo alla Banca stessa in forza delle Disposizioni.

In particolare gli Organi sociali hanno ritenuto di considerare la Banca sussumibile, ai sensi delle Disposizioni, nella categoria dimensionale di “banca di maggiori dimensioni o complessità operativa”, in coerenza con le valutazioni esperite dalla Banca d’Italia, che ha considerato la Banca significativa ai sensi dell’art. 6(4) del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA E MOTIVAZIONI DI EVENTUALI ECCEDENZE RISPETTO AI LIMITI FISSATI NELLE LINEE APPLICATIVE

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 9 membri.

Il Consiglio di Gestione è composto da 7 membri.

Il numero complessivo dei componenti gli Organi sociali assomma pertanto a 16 e risulta in linea con i limiti fissati per il sistema dualistico nelle linee applicative di cui al Titolo IV, Capitolo 1 Sezione IV, paragrafo 2.1 delle Disposizioni.

RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI PER ETÀ, GENERE E DURATA DI PERMANENZA IN CARICA

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione per età, genere e durata di permanenza in carica.



Consiglio di Sorveglianza

CARICA	NOMINATIVO	GENERE	ANNO DI NASCITA	ANNO DI INIZIO CARICA
Presidente	Werner Helmut Steinmueller	M	1954	2020
Vice Presidente	Paola Schwizer	F	1966	2023
Consigliere	Stefano Gnocchi	M	1974	2023
Consigliere	Amauri Gutierrez Hernandez	M	1970	2023
Consigliere	Matthias Hauser	M	1978	2025
Consigliere	Marissa Vivien Horvatin	F	1978	2022
Consigliere	Ralf Bernhard Leiber	M	1967	2024
Consigliere	Gianmario Verona	M	1970	2023
Consigliere	Meike Webler	F	1976	2025

Consiglio di Gestione

CARICA	NOMINATIVO	GENERE	ANNO DI NASCITA	ANNO DI INIZIO CARICA
Presidente e Consigliere Delegato	Roberto Parazzini	M	1973	2010 (Presidente e Consigliere Delegato dal 2020)
Vice Presidente	Luca Fachin	M	1982	2021
Consigliere	Maria Giuseppina Ceré	F	1970	2021
Consigliere	Silvia Guerrini	F	1977	2023
Consigliere	Paolo Maestri	M	1967	2015
Consigliere	Chiara Rossato	F	1974	2023
Consigliere	Giordano Villa	M	1972	2008

NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDEPENDENZA

In linea con le Disposizioni, nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza, in quanto Organo che svolge anche la funzione di supervisione strategica, sono stati nominati 3 consiglieri indipendenti, per i quali risulta verificato il possesso dei relativi requisiti ai sensi di legge e di statuto.

Il Consiglio di Gestione, essendo come già evidenziato espressione del *Management “locale”*, si compone invece di soli amministratori esecutivi.

NUMERO DEI CONSIGLIERI ESPRESSIONE DELLE MINORANZE

In ragione della composizione dell'azionariato della Banca, che vede la Casa madre Deutsche Bank AG proprietaria di oltre il 99% delle azioni con diritto di voto, negli Organi sociali non vi sono consiglieri espressione delle minoranze.

NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETÀ O ENTI

Nella tabella che segue si riportano le cariche e gli incarichi ricoperti da ogni esponente aziendale, distinti tra esecutivi e non esecutivi, come pure tra quelli ricoperti nell'ambito del Gruppo Deutsche Bank AG, in società esterne o in enti.

Si precisa che gli incarichi non esecutivi ricomprendono anche eventuali incarichi di controllo (e cioè le eventuali posizioni ricoperte in Consigli di Sorveglianza o Collegi Sindacali).



ESPONENTE	TIPOLOGIA DI INCARICO	CARICHE IN ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO DB	CARICHE IN SOCIETA' ESTERNE	ALTRI INCARICHI
Werner Steinmüller	Esecutiva			
	Non Esecutiva			
Paola Schwizer	Esecutiva			
	Non Esecutiva		2	9
Stefano Gnocchi	Esecutiva			
	Non Esecutiva		2	0
Amauri Gutierrez Hernandez	Esecutiva			
	Non Esecutiva			
Matthias Hauser	Esecutiva			
	Non Esecutiva			
Marissa Vivien Horvatin	Esecutiva	1		
	Non Esecutiva			
Ralf Bernhard Leiber	Esecutiva			
	Non Esecutiva			
Gianmario Verona	Esecutiva			1
	Non Esecutiva		0	2
Meike Webler	Esecutiva	1		
	Non Esecutiva	1		
Roberto Parazzini	Esecutiva			2
	Non Esecutiva	1		3
Luca Fachin	Esecutiva			1
	Non Esecutiva			
Maria Giuseppina Ceré	Esecutiva			
	Non Esecutiva			
Silvia Guerrini	Esecutiva			
	Non Esecutiva	1		
Paolo Maestri	Esecutiva			
	Non Esecutiva			
Chiara Rossato	Esecutiva			
	Non Esecutiva			
Giordano Villa	Esecutiva			
	Non Esecutiva	2	1	2

NUMERO E DENOMINAZIONE DEI COMITATI ENDO-CONSIGLIARI COSTITUITI, LORO FUNZIONI E COMPETENZE

All'interno del Consiglio di Sorveglianza sono stati costituiti tre comitati, il Comitato per il Controllo Interno, il Comitato Rischi ed il Comitato Nomine.

COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Il Comitato per il Controllo Interno assolve alle funzioni ad esso assegnate dalla legge, dalla normativa di vigilanza e dallo statuto. In particolare, esso ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Sorveglianza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Banca e sul suo concreto funzionamento. In tale ambito il Comitato assiste il Consiglio di Sorveglianza, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, nella vigilanza sull'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni della Banca e per il Gruppo che ad essa fa capo.

Il Comitato per il Controllo Interno assolve altresì alle funzioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 39/2010.

In particolare, il Comitato per il Controllo Interno:



- supporta il Consiglio di Sorveglianza nella valutazione della funzionalità e dell'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni (es. poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi e gestione dei conflitti di interessi), esprimendo pareri su specifici aspetti inerenti all'identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema stesso;
- supporta il Consiglio di Sorveglianza nella valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ivi inclusi i sistemi informativi, e del suo funzionamento;
- supporta il Consiglio di Sorveglianza nel vigilare sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio;
- riceve relazioni *ad hoc* (in caso di specifici problemi o di indicatori di anomalia) e periodiche dai Comitati costituiti per la gestione di rischi specifici (e.g. rischio reputazionale, rischio operativo, rischio di credito, rischio di mercato e di liquidità), dalla funzione di revisione interna e dalle altre funzioni di controllo, nonché dall'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- segnala al Consiglio di Sorveglianza le carenze e le irregolarità riscontrate nell'ambito della propria attività, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificando l'attuazione di queste ultime;
- assicura che almeno un proprio componente partecipi alle riunioni del Consiglio di Gestione, nonché che un proprio componente sia presente alle riunioni dell'*Audit Council* della Banca;
- svolge gli ulteriori compiti istruttori e consultivi che ad esso vengano affidati dal Consiglio di Sorveglianza.

COMITATO RISCHI

Il Comitato Rischi assolve alle funzioni ad esso assegnate dalla normativa di vigilanza e dallo statuto. In particolare, esso svolge funzioni di supporto al Consiglio di Sorveglianza in materia di rischi e sistema di controlli interni, con particolare attenzione per tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché l'organo con funzione di supervisione strategica possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del RAF e delle politiche di governo dei rischi.

In particolare il Comitato Rischi:

- individua e propone i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare;
- esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di *audit*) e le relazioni annuali delle funzioni aziendali di controllo indirizzate all'organo;
- esprime valutazioni e formula pareri all'organo sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo, portando all'attenzione dell'organo gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere; a tal fine valuta le proposte dell'organo con funzione di gestione;
- contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo;
- verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee dell'organo e coadiuva quest'ultimo nella redazione del documento di coordinamento previsto dalle Disposizioni (Titolo IV, Capitolo 3);
- valuta il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato, coordinandosi a tal fine con le competenti strutture aziendali.

Con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, il Comitato Rischi:

- riesamina l'inventario dei rischi e fornisce valutazioni e proposte al Consiglio di Sorveglianza, come richiesto dalle Disposizioni (Titolo IV, Capitolo 3), per la definizione e l'approvazione degli obiettivi di rischio (“*risk appetite*”) e della relativa soglia di tolleranza (“*risk tolerance*”);
- riesamina i principi chiave di gestione del rischio e ne raccomanda l'approvazione al Consiglio di Sorveglianza;
- supporta il Consiglio di Sorveglianza nella definizione ed approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi, delle politiche di esternalizzazione e delle politiche relative alle funzioni aziendali di controllo. In particolare, raccomanda al Consiglio di Sorveglianza l'approvazione del *Risk Appetite Statement*;



- supporta il Consiglio di Sorveglianza nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF;
- raccomanda al Consiglio di Sorveglianza i generali *risk appetite parameters/recovery triggers* (ad esempio, nell'ambito del *Risk Appetite Statement*) e riesamina la propensione al rischio per tipologia di rischio materiale;
- raccomanda al Consiglio di Sorveglianza i nuovi modelli di *Risk & Capital* ovvero le modifiche ai modelli di *Risk & Capital (RWA/EC/Stress Testing)* utilizzati a fini regolamentari;
- raccomanda al Consiglio di Sorveglianza un processo per lo sviluppo e la validazione dei modelli di *Risk & Capital* non utilizzati a fini regolamentari;
- supporta il Consiglio di Sorveglianza nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di *business* e le strategie in materia di rischi.

Infine, il Comitato Rischi accerta che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF.

COMITATO NOMINE

Il Comitato Nomine svolge le funzioni ad esso demandate dalla normativa di vigilanza e dallo statuto e, in particolare, supporta gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nei seguenti processi:

- nomina dei Consiglieri di Gestione;
- autovalutazione degli Organi;
- verifica delle condizioni previste ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 385/1993 (come successivamente modificato);
- definizione di piani di successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo.

All'interno del Consiglio di Gestione non sono stati invece costituiti comitati.

POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE, NUMERO E TIPOLOGIE DELLE CARICHE INTERESSATE

È stato predisposto un piano di successione per le posizioni di vertice dell'esecutivo nonché il processo per la successione per i membri del Consiglio di Gestione e per i responsabili delle funzioni di controllo.

* * * * *

Per ulteriori informazioni sulla *corporate governance* della Banca e una più puntuale descrizione delle prerogative demandate all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Gestione, al Consiglio di Sorveglianza e ai Comitati costituiti in seno a quest'ultimo si rinvia allo statuto della Banca, pubblicato sul sito *internet* della stessa nella sezione “*Corporate Governance*”:

https://www.db.com/italia/it/content/corporate_governance.html